

Legge regionale 8 marzo 1988, n. 12.

Integrazione all'articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46 «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organismi operanti nella materia mediante la delega alle province».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

1. La scadenza del termine, di cui al terzo comma, dell'articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46, è prorogata alla data del 30 giugno 1988 limitatamente ad agenzie di viaggio e turismo e ai direttori tecnici che diano dimostrazione di essere rispettivamente funzionanti e abilitati prima del 29 agosto 1986.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 marzo 1988

Bernini